

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Nr. Progr. **58**
Data **26/07/2012**
Seduta NR. **11**
Titolo **1**
Classe **15**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/07/2012

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **26/07/2012** alle ore **19:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	N	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	N	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	N	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	N
BARTOLINI MONICA	S	IOVINO PAOLO	N	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 16</i>		<i>Totali Assenti: 5</i>			

Assenti giustificati i signori:

TOLOMELLI VANNA, QUERZÈ DAVIDE, MADDALONI CARMINE, IOVINO PAOLO, GIORDANO ANTONIO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MOSCATELLI FRANCESCO, RIMONDI MORGAN, CANNONE TIZIANA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Per la discussione del punto in oggetto si fa riferimento alla precedente deliberazione n. 57 in data odierna e alla registrazione in atti al Prot. n. 13477.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto costitutivo sottoscritto in data 20 dicembre 2011 repertorio nr. 3155, registrato a Bologna in data 27.12.2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/1999 e n. 11/2001 e della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- all'art. 6 - comma 1 - dello Statuto vigente dell'Unione, approvato dai Consigli Comunali dei sei Comuni aderenti, si prevede che: *“ I Comuni aderenti possono trasferire all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.”*;
- all'art. 7 - comma 1 - dello Statuto in vigore si prevede che: *“ Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 6 si perfeziona con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze trasferite di cui alla deliberazione di ciascun Consiglio Comunale interessato.”*;

Considerato che la gestione in forma associata delle funzioni del Corpo di Polizia Municipale e delle attività di Protezione Civile fra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, e San Giovanni in Persiceto è già in essere dall'anno 1999 e ai sensi dell'art. 41 - comma 3 - del vigente Statuto dell'Unione rimane in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento delle funzioni all'Unione;

Ritenuto pertanto necessario procedere, a seguito dell'avvenuta costituzione dell'Unione Terred'Acqua, all'approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento alla stessa delle funzioni relative al Corpo di Polizia Municipale e delle attività di Protezione Civile al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio trasferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari fra gli Enti, eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

Visti:

- lo schema di convenzione allegato;
- il TUEL n. 267/2000;
- il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 all'art. 23 - comma 21 - in materia di contenimento delle spese per i servizi trasferiti alle Unioni dai Comuni;
- il D.L. n. 95/2012;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24.07.2012;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Terred'Acqua in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 6 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro, Cannone e Morandi) resi per alzata di mano, presenti n. 16 componenti

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la convenzione tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto e l'Unione Terrd'Acqua per il trasferimento all'Unione Terred'Acqua delle funzioni relative al Corpo di Polizia Municipale e delle attività di Protezione Civile secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
- 2) Di dare atto che le Amministrazioni dei sei Enti stanno procedendo all'adozione di analoga deliberazione per la funzione trasferita che avrà decorrenza dal 1 settembre 2012; il trasferimento della funzione vedrà il conseguente trasferimento di tutte le risorse collegate, così come espressamente previsto nella convenzione allegata;
- 3) Di dare atto che le spese del Servizio interessato sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento dello stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti collegati. Tali spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 - comma 21 - del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i Comuni al momento dell'istituzione di nuove Unioni a non aumentare i costi, devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate;
- 4) Di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, autorizzandolo ad apportare alla convenzione eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie o utili in sede di sottoscrizione dell'atto;
- 5) Di dare mandato alla Giunta Comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all'attivazione della convenzione suddetta;
- 6) Di dare atto che si procederà con successiva variazione di Bilancio alla definizione degli aspetti contabili e conseguente imputazione ai Capitoli del Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale, nel rispetto del principio contenuto nel precedente punto 3;

Attesa l'urgenza, al fine di assicurare l'operatività dell'ente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 10 e astenuti n. 6 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro, Cannone e Morandi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno 2012, il giorno _____ del mese di _____ in San Giovanni in Persiceto nella sede dell'Unione "Terred'acqua" con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

-, nato a, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** (codice fiscale:) con sede a Anzola dell'Emilia (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CALDERARA DI RENO** (codice fiscale:) con sede a Calderara di Reno (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CREVALCORE** (codice fiscale:) con sede a Crevalcore (BO),, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SALA BOLOGNESE** (codice fiscale:) con sede a Sala Bolognese (BO), via, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nato a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO** (codice fiscale:) con sede a San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-, nata a, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE** (codice fiscale:) con sede a Sant'Agata Bolognese (BO), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

-....., nato ail quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di presidente pro-tempore **dell'UNIONE TERRED'ACQUA** (cod. fisc.....) con sede in San Giovanni in Persiceto (BO), in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n.... del..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

• con atto costitutivo sottoscritto in data 20 dicembre 2011 repertorio nr. 3155, registrato a Bologna in data 27/12/2011, i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto hanno costituito l'Unione Terred'Acqua, in conformità allo Statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;

• che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al Corpo di polizia Municipale e le attività di Protezione Civile, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

• che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Terred'Acqua (di seguito chiamata Unione) ha accettato il trasferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

tutto cio' premesso tra le parti come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITÀ

1. L'Unione con la gestione associata delle funzioni e servizi afferenti la polizia municipale e protezione civile persegue l'obiettivo di consolidare i servizi già in associazione al fine dell'ottimale svolgimento degli stessi sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nonché l'obiettivo di assicurare la gestione unitaria finalizzata a garantire:
 - a) politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
 - b) la presenza costante su tutto il territorio delle forze del Corpo Unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
 - c) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
 - d) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.
 - e) dare attuazione, in ambito intercomunale, alle attività di previsione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali (predisposizione del piano intercomunale con lo studio del territorio, la valutazione dei rischi e le procedure di mitigazione degli stessi);
 - f) individuare gli interventi di prevenzione necessari a fronteggiare i rischi previsti (sorveglianza e verifiche in collaborazione con la Provincia e la Regione, informazione alla cittadinanza, ecc.);
 - g) incentivare la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali
2. Alla Giunta dell'Unione sono attribuiti ,ai sensi dell'art.14 comma 6 della L.Regionale E.R 04/12/2003 n.24 e successive modifiche i compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul Corpo Unico nell'espletamento del servizio di polizia locale.
3. L'ambito territoriale nel quale si esplicano le funzioni di cui alla presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione , delle funzioni relative alla Polizia Municipale, con istituzione del Corpo Unico di polizia Municipale (di seguito Corpo Unico) . In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa, già posti in esecuzione nei Comuni e individuate nell'allegato al presente atto.
2. Fermo restando le competenze del Sindaco in materia di Protezione civile sul proprio territorio, vengono trasferite le funzioni di Protezione civile e l' Ufficio Sovracomunale di Protezione civile già in associazione per lo svolgimento di tutte le funzioni inerenti la materia e meglio identificate nell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 3 – MODALITÀ, OPERATIVE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

1. L'Unione svolge l'attività di protezione civile attraverso il Corpo Unico, coadiuvato da un comitato tecnico composto da un referente per ogni Comune al fine di mantenere un collegamento costante con le singole realtà territoriali.
2. Al fine di svolgere i compiti assegnati, l'Unione si avvale altresì del supporto progettuale ed operativo di un Gruppo di Lavoro sovracomunale di Protezione Civile costituito da rappresentanti dei Volontari della Protezione Civile indicate dalle Associazioni del Volontariato presenti sul territorio dell'Unione.

ART. 4 – MODALITÀ DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui al precedente art. 2 avviene con decorrenza 01/09/2012.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.2 attribuite fino ad allora ai Comuni, riguardanti le materie oggetto del trasferimento o, succedendo a tutti gli effetti giuridici ai Comuni nei rapporti e nei contratti in essere con soggetti terzi inerenti le materie trasferite. Pertanto al servizio della polizia Municipale compete l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e la sottoscrizione dell'atto finale. Alla stessa stregua nei PEG dei Comuni, le risorse destinate ad attuare gli obiettivi attribuiti ai servizi saranno assegnate al responsabile del Corpo Unico che, in virtù della presente convenzione diviene a tutti gli effetti Responsabile ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
3. Sono fatte salve le competenze di ufficiale di Governo nonché le attribuzioni quale autorità in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica riservate dall'Ordinamento ai Sindaci con riferimento alle rispettive comunità .
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa costituita attraverso il trasferimento del personale attualmente comandato presso il servizio associato; detto trasferimento avverrà con apposito atto nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti. Il suddetto personale nella fase iniziale rimarrà giuridicamente comandato all'Unione.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7.
6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti art. 6 e 10.
7. L'Unione applica ai servizi, i regolamenti in vigore nei singoli Enti che si impegnano alla progressiva armonizzazione dei regolamenti stessi.

ART. 5 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 4 comma 4, i Comuni possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti trasferiti .
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
3. L'Unione subentra ai Comuni dalla data di cui al precedente art.4, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie trasferite.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto dalla presente convenzione, per rendere disponibile all'Unione il personale dalla data prevista ai sensi del precedente art. 4 comma 1. Gli stessi organi provvedono all'adozione degli atti necessari all'Unione per subentrare ai Comuni dalla stessa data nei rapporti derivanti dai contratti individuali, di lavoro autonomo, di natura occasionale e Co.Co.Co. correlati al conferimento delle materie oggetto della presente convenzione.
5. La dotazione organica, l'organigramma del servizio vengono annualmente determinate, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
6. Il Comandante del Corpo Unico, responsabile della struttura, viene nominato con proprio atto dal Presidente dell'Unione sulla base degli indirizzi della Giunta dell'Unione. La struttura operativa dei servizi unici del Corpo Unico è organizzata in base a un progetto organizzativo approvato dalla Giunta dell'Unione.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEI SERVIZI DEL CORPO UNICO

1. Il Comune dell'Unione individuato quale sede del Corpo Unico comprensivo del servizio di Protezione Civile è quello di San Giovanni in Persiceto.

2. Presso ognuno dei comuni costituenti l'Unione sarà attivo un presidio territoriale, fatti salvi gli aspetti organizzativi definiti in sede progettuale.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dal proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 30 giugno e 31 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni. Le variazioni ai bilanci e gli assestamenti previsionali, che comportano aumenti di spese a carico dei comuni dell'Unione, devono essere concordati con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli Comuni.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.
5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

ART. 8 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti. Tali spese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 21 del DL 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e delle normative vigenti al momento, che vincola i comuni al momento dell'istituzione di nuove unioni a non aumentare i costi, devono garantire l'invarianza della spesa riferita al servizio oggetto della presente convenzione e comunque delle gestioni associate.
2. I costi per il mantenimento e di funzionamento delle sedi di presidio localizzate presso i Comuni aderenti sono a carico dell'Unione e vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e/o con fondi trasferiti dai Comuni.
3. Tutte le spese di funzionamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra i Comuni in relazione agli abitanti calcolati su base annua al 31 dicembre del secondo anno precedente, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.
4. I Comuni si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, della propria quota annua, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre, salvo conguaglio finale entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
5. In sede di riparto delle suddette spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti si opereranno detrazione dei costi per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

ART. 9 – PROVENTI

1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti nonché i rimborsi delle spese sostenute già di spettanza dei Comuni, vengono introitati dall'Unione.
2. Relativamente alle sanzioni per violazione del codice della strada i relativi introiti verranno retrocessi ai Comuni, in relazione alle competenze territoriali, dedotte le spese sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, al fine di destinarli in applicazione dell'art. 208 del codice della strada..
3. Eventuali contributi provenienti dalla Regione, Stato o Unione Europea saranno introitati dall'Unione.

ART. 10 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite; utilizza altresì in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie trasferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto fra l'Unione e il Comune concedente.
3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti, fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.
6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.
7. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo Unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione.
8. I beni acquistati dal Corpo Associato durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione.
9. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto ed accettato dal Comandante del Corpo Unico prima dell'inizio dell'attività.
10. Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

ART. 11– DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il trasferimento delle funzioni all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorre dal termine indicato al precedente art. 4 ed ha durata pari a quella dell'Unione. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2014 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 12 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. Il recesso da parte di un singolo comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro la fine del mese di Aprile ed ha effetto a decorrere dal mese di gennaio successivo. Qualora il recesso venga esercitato oltre la data del 30 di Aprile avrà effetto a partire dal primo del mese di Gennaio del secondo anno successivo. Il recesso di un Comune dall'Unione provoca la sua contestuale ed automatica decadenza dalla presente convenzione.
2. Il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.
3. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporterà la cessazione di eventuali comandi di personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale già conferito.
4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano all'Unione.
5. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Qualora tali beni siano già stati interamente pagati il comune recedente deve corrispondere le quote di proprietà degli altri comuni, calcolate sulla base di una valutazione tecnica economica sul valore residuo del bene stimato al momento del recesso. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
6. In caso di patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche il patrimonio non sia frazionabile, verrà riconosciuto al comune recedente una quota pari al valore stimato sulla base di una valutazione tecnico-economica.
7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il:

Comune di Anzola dell'Emilia

Comune di Calderara di Reno

Comune di Crevalcore

Comune di Sala Bolognese

Comune di San Giovanni in Persiceto

Comune di Sant'Agata Bolognese

Unione Terred'Acqua

Allegato n. 1

ELENCO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CORPO UNICO

Di seguito si elencano le seguenti attività precisando che si tratta di un'elencazione esemplificativa e non necessariamente esaustiva.

- a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada);
- b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
- d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
- e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- h) attività legate alla protezione civile compresa l'attuazione e l'aggiornamento del Piano sovracomunale di Protezione civile e i piani speditivi comunali.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **58** del **26/07/2012**

PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE TERRED'ACQUA DELLE FUNZIONI RELATIVE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL RESPONSABILE DI PRESIDIO</p> <p>Data 23/07/2012</p> <p>GUALANDI GIAMPIERO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO</p> <p>Data 23/07/2012</p> <p>BARBIERI CLAUDIA</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 26/07/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 01/08/2012